

ALLEGATO "F"  
ALL'ATTO N. 26025  
RACCOLTA 14430

CONVENZIONE QUADRO

Art. 1

DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione di Consorzio Universitario Piceno di Ascoli Piceno.

Art. 2

FINALITA'

Il Consorzio è Ente programmatore - promotore, al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nel territorio degli Enti pubblici soci. In particolare si occupa di:

a) sostenere, con personale, con immobili e finanziariamente, ove necessario nei modi e per gli importi stabiliti dagli organi del Consorzio stesso, le forme di istruzione universitaria e parauniversitaria esistenti nel territorio degli enti consorziati;

b) coordinare e supportare le proposte di istituzione di corsi, di diplomi universitari e di terzo livello, istituti di ricerca applicata e alta qualificazione e scuole ad indirizzo speciale, che provengono dai Comuni e dagli Enti pubblici aderenti;

c) promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari, integrati, ove possibile, con i servizi della collettività;

d) promuovere ed organizzare seminari di studio, convegni ed  
incontri culturali; \_\_\_\_\_

e) espletare funzioni di consulenza; \_\_\_\_\_

f) favorire ogni altra iniziativa che contribuisca alla cono-  
scenza della realtà universitaria e a permetterne l'integra-  
zione con il sistema economico, sociale e culturale del ter-  
ritorio; \_\_\_\_\_

g) organizzare e gestire attività di formazione professionale; \_\_\_\_\_

h) promuove progetti territoriali e realizzare servizi aventi  
rilevanza economica compatibili alle finalità dell'Ente. \_\_\_\_\_

Art.3 \_\_\_\_\_

DURATA \_\_\_\_\_

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Con-  
sorzio al 21 (ventuno) maggio 2030 (duemilatrenta). \_\_\_\_\_

Art.4 \_\_\_\_\_

RECESSO \_\_\_\_\_

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di coopera-  
zione di cui al precedente art. 3 ciascun l'Ente socio ha la  
facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di  
luglio dell'anno in corso. La proposta di recesso deve essere  
accettata dall'Assemblea dei soci adottando i conseguenti  
provvedimenti. Il recesso, con decorrenza dal primo gennaio  
dell'anno successivo, viene recepito con apposito rogito no-  
tarile integrativo alla presente convenzione quadro. L'Ente  
che recede rimane obbligato per gli impegni e le obbligazioni

gni ed assunte, anche aventi scadenza posteriore rispetto alla data del recesso.

Art.5

cono- ADESIONE DI NUOVI ENTI PUBBLICI

tegra- Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio dopo la sua istituzione. La domanda di adesione a firma del legale

aventi rappresentante dell'Ente che intende aderire al Consorzio deve essere accettata dall'Assemblea consortile con apposita deliberazione assunta all'unanimità delle quote consortili e, nella stessa deliberazione, l'Assemblea consortile è tenuta a


l Con- stabilire le modalità di cessione e attribuzione delle quote movimentate. Nei successivi 60 giorni dalla data di comunicazione del suddetto atto assembleare, i soggetti interessati (enti acquirenti quote ed enti cedenti quote), dovranno deli-

opera- berare le rispettive adesioni e cessioni nei propri organi ha la competenti. Successivamente verrà stipulato, con apposito rogito notarile, un atto integrativo alla presente convenzione essere quadro sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e

guenti dai legali rappresentanti dei suddetti enti interessati, con cui si accettano e recepiscono integralmente sia lo statuto che la convenzione quadro vigenti.

Art.6

azioni QUOTE DI PARTECIPAZIONE



Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile e

si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa, secondo

le seguenti quote percentuali: \_\_\_\_\_

- "COMUNE DI ASCOLI PICENO" 38,5417% (trentotto virgola cinquemilaquattrocentodiciassette per cento); \_\_\_\_\_

- "PROVINCIA DI ASCOLI PICENO" 34,3750% (trentaquattro virgola la tremilasettecentocinquanta per cento); \_\_\_\_\_

- "COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" 20,8333% (venti virgola la ottomilatrecentotrentatré per cento); \_\_\_\_\_

- "COMUNE DI SPINETOLI" 3,1250% (tre virgola milleduecentocinquanta per cento); \_\_\_\_\_

- "UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO" 2,0833% (due virgola zero ottocentotrentatré per cento); \_\_\_\_\_

- "COMUNE DI FOLIGNANO" 1,0417% (uno virgola zero quattrocetodiciassette per cento). \_\_\_\_\_

L'Assemblea, su richiesta degli Enti interessati, ha la facoltà di modificare le quote di partecipazione secondo le modalità di cui al precedente articolo 5. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Art.7 \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI \_\_\_\_\_

Le deliberazioni ed i provvedimenti dell'assemblea debbono essere trasmessi, a cura del segretario, a tutti gli Enti consorziati entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro esecutività. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Art.8 \_\_\_\_\_

La gest

di part

e salva

panti i

parte d

Consigli

menti l

consegu

vamente

data di

semblea

tro il t

no o pi

quote sc

Il pagar

Enti con

ta) gio:

nistrazi

cato de

necessa

Conсорzi

|        |   |
|--------|---|
| tile.e | GARANZIE  |
| econdo | La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote |
|        | di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura  |
| a cin- | e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti parteci-  |
|        | panti indistintamente. Si conviene che ciascun Ente facente   |
| virgo- | parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al  |
|        | Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche atti-   |
| virgo- | menti l'attività consortile. La risposta o le risoluzioni     |
|        | conseguenti, devono pervenire all'Ente richiedente tempesti-  |
| ento-  | vamente e comunque entro il termine di giorni sessanta dalla  |
|        | data di ricevimento della proposta o della richiesta. L'As-   |
| rgola  | semblea consortile deve necessariamente essere convocata, en- |
|        | tro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da u- |
| rocen- | no o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle  |
|        | quote sociali.  |
| a fa-  | Art.9   |
| e mo-  | ONERI FINANZIARI  |
|        | Il pagamento degli oneri finanziari di pertinenza dei singoli |
|        | Enti consorziati deve avvenire entro e non oltre 60 (sessan-  |
|        | ta) giorni dalla data della richiesta. Il Consiglio di Ammi-  |
| bbono  | nistrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopraindi- |
| Enti   | cato deve, previa diffida, porre in essere tutte le azioni    |
| loro   | necessarie al recupero di quanto dovuto dagli Enti soci del   |
|        | Consorzio.  |
|        | Art.10  |

CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso di recesso di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 delle quote, il Consorzio s'intende cessato. Conseguentemente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, adotta i necessari atti finalizzati all'avvio della messa in liquidazione del Consorzio.

Art. 11

FORO COMPETENTE

La risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e uno o più degli enti consorziati, oppure, tra essi enti consorziati, viene devoluta al Tribunale di Ascoli Piceno Foro competente quale Giudice di primo grado, ove ha sede legale del Consorzio.

*Luigi Gamba*  
*Stefano*  
*Luigi*  
*Luigi*

*[Large signature]*

